

NORMATIVA RIGUARDANTE *atti di culto in orario scolastico in presenza di alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi.*

La normativa in vigore non consente che nelle scuole pubbliche statali vengano effettuate visite pastorali, preghiere, messe e benedizioni. La programmazione di atti di culto è consentita, infatti, **solo al di fuori dell'orario delle lezioni**, come è chiaramente verificabile nelle leggi e nelle sentenze citate:

- d.lgs. 16 aprile 1994, n.297, recante il testo unico in materia di istruzione, che all'art.311 fa divieto, nelle classi nelle quali sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi, di svolgere pratiche religiose in occasione dell'insegnamento di altre materie o secondo orari che abbiano comunque effetti discriminanti;
- legge 11 agosto 1984, n.449, di approvazione dell'intesa con la Tavola Valdese, che all'art.9 vieta ogni eventuale pratica religiosa che si svolga in orario scolastico o secondo orari che abbiano effetti discriminanti per gli alunni, nelle classi in cui sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
- legge 22 novembre 1988, n.516, relativa all'intesa con l'Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno (art.11); legge 22 novembre 1988, n.517, relativa all'intesa con le Assemblee di Dio in Italia (art.8); legge 8 marzo 1989, n.101, relativa all'intesa con le Comunità ebraiche italiane (art.11); la legge 12 aprile 1995, n.116, relativa all'intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (art.10); legge 29 novembre 1995, n.520, relativa all'intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (art.8): le quali, con disposti analoghi, vietano che siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline e che siano richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto;
- sentenza del TAR per l'Emilia Romagna (Bologna, sez.II), del 17 giugno 1993, n.250, che annulla le delibere dei Consigli di circolo che avevano autorizzato lo svolgimento di cerimonie religiose in orario scolastico;
- sentenza del TAR per il Veneto (sez.II), del 20 dicembre 1999, n.2478, che dichiara illegittima la delibera del Consiglio di circolo che disponeva lo svolgimento di attività religiose in orario scolastico. In particolare, con tale ultima decisione, il TAR ha annullato anche la Circolare del Ministro per la Pubblica Istruzione del 13 febbraio 1992, prot. n.1337/544/MS, nella quale il Ministro affermava di ritenere che “...il Consiglio di Istituto [...] possa deliberare [...] di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni ed attività extrascolastiche previste dalla lettera d) dell'art.6, d.p.r. 416/74”.
- la nostra Costituzione riconosce ad ogni cittadino italiano dei diritti fondamentali inviolabili *senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali* (artt.2 e 3 Cost.); dichiara che *lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, che tutte le confessioni religiose sono*

egualmente libere davanti alla legge (artt.7 e 8) e che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma (artt.19, 20 e 21); infine, dopo aver attribuito ai genitori il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, afferma che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento e che la scuola è aperta a tutti (artt. 30, 33 e 34);

- la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 20 novembre 1989, che riconosce *Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art.14) e Il diritto all'istruzione (artt.28 e 29)*, è stata ratificata dallo Stato italiano il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 ed è, pertanto, giuridicamente vincolante;
- la Corte Costituzionale con la sentenza n.203/1989, dopo aver affermato che i principi supremi dell'ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi, ha stabilito che la **laicità dello Stato** è un principio supremo che definisce la forma di Stato e che vanno sempre salvaguardati i principi di libertà religiosa, in un regime di pluralismo confessionale e culturale (cfr. le sentenze n.259/1990, n.195/1993, n.329/1997 della Corte Costituzionale);
- la Corte Costituzionale con la sentenza n.440/1995, dopo aver riconosciuto *pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza*, ha stabilito che *la nozione di religione di Stato ...[è] incompatibile con il principio costituzionale fondamentale di laicità dello Stato* e che il criterio numerico nelle valutazioni costituzionali in nome dell'uguaglianza di religione è irrilevante (cfr. le sentenze n.925/1988 e n.329/1997 della Corte Costituzionale).